

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
338/2017/E/COM**

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
188/2012/E/COM, IN MATERIA DI ACCESSO DEI PROSUMER ALLA PROCEDURA DI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI ECONOMICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (art. 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 93/11)";
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 59/2014/E/com, recante "Modifiche alla disciplina per la trattazione dei reclami, di cui alla deliberazione 188/2012/E/com";
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com, recante "Misure per ampliare l'accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (di seguito: deliberazione 605/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori

nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione” (di seguito: Testo Integrato Conciliazione o, più semplicemente, TICO);

- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante “Regolamento per l'attuazione, da parte della società Acquirente Unico S.p.a., delle attività in avvalimento, di cui all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 44, comma 4, del D.lgs 93/11” (di seguito: deliberazione 383/2016/E/com).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 188/2012/E/com, l'Autorità ha approvato la disciplina relativa alla trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (art. 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 93/11);
- con deliberazione 605/2014/E/com, l'Autorità ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, prevedendo la possibilità per i *prosumer*, ossia i soggetti che sono al contempo produttori e consumatori finali di energia elettrica, di attivare la procedura giustiziale, differenziando, tuttavia, in termini di modalità di accesso, tra *prosumer* con impianti di potenza superiore a 0,5 MW e *prosumer* con impianti di potenza fino a 0,5 MW;
- successivamente, con deliberazione 209/2016/E/com, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato Conciliazione che produrrà effetti dall'1 gennaio 2017; in particolare, l'articolo 2, comma 1, del TICO prevede che “*ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, il presente provvedimento disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori*”;
- con deliberazione 383/2016/E/com, l'Autorità ha approvato il “*Regolamento per l'attuazione, da parte della società Acquirente Unico S.p.a., delle attività in avvalimento, di cui all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 44, comma 4, del D.lgs 93/11*”, stabilendo che il predetto regolamento “*produca effetti a partire dal 1 gennaio 2017 e che dalla medesima data cessino gli effetti della deliberazione 323/2012/E/com e dell'Allegato A alla deliberazione 286/2014/E/com, ad eccezione del trattamento dei reclami regolari e completi già pervenuti fino al 31 dicembre 2016*”;
- la scelta di differenziare, in termini di modalità di accesso alla procedura ex deliberazione 188/2012/E/com (Allegato A), tra *prosumer* sopra e sotto soglia (0,5 MW) è stata dettata dall'opportunità di contemperare esigenze tra loro contrapposte; l'esigenza, da un lato, di garantire una tutela piena ed effettiva ai *prosumer* e, dall'altro, di garantire la piena funzionalità dello strumento giustiziale; il timore, infatti, che l'elevato numero di controversie

potenzialmente legate a problematiche in tema di connessione alla rete elettrica di distribuzione, potesse confliggere con le risorse impiegate nell'esercizio della funzione giustiziale ha portato all'inserimento di filtri di accesso (Sportello per il consumatore di energia e Servizio Conciliazione) legati alla potenza degli impianti di produzione nella disponibilità dei *prosumer*;

- dall'entrata in vigore – 1 luglio 2015 – delle modifiche apportate con deliberazione 605/2014/E/com, sono stati presentati 13 reclami da parte di *prosumer* ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com; di questi, 7 sono stati presentati da *prosumer* con impianti di potenza superiore a 0,5 MW e 6 sono stati presentati, invece, da *prosumer*, con impianti di potenza sino a 0,5 MW;
- lo Sportello per il consumatore di energia di cui all'abrogata deliberazione 323/2012/E/com ha, invece, gestito nel 2016 complessivamente 64 casi relativi a *prosumer* per problematiche di connessione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare l'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com al fine di adeguare la disciplina in essa contenuta alle modifiche apportate al sistema di tutele, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione del sistema stesso e per garantire la piena tutela dei diritti dei *prosumer*;
- sia necessario, quindi, rimodulare il filtro di accesso legato alla potenza dell'impianto di produzione nella disponibilità dei *prosumer*, al fine di consentire ai *prosumer* con impianti di potenza superiore o inferiore a 0,5 MW, e quindi a tutti i *prosumer* in relazione a controversie insorte nei confronti di un gestore di rete, di attivare la procedura giustiziale in via diretta o, in alternativa, dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione. Tale sistema di tutele amplia le possibilità di tutela del *prosumer* che potrà scegliere di intraprendere un percorso mediativo/conciliativo e solo dopo, ove la controversia non venga risolta all'interno di tale percorso, avvalersi dello strumento di carattere aggiudicativo di cui alla deliberazione 188/2012/E/com (Allegato A);
- le modifiche all'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com non necessitano di una previa consultazione in quanto meramente attuative di precedenti atti di regolazione già sottoposti a consultazione (deliberazioni 383/2016/E/com), nonché a contenuto vincolato

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 2, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, nel modo che segue:
 - *“La presente Disciplina si applica ai prosumer per le controversie insorte nei confronti di un gestore di rete. I prosumer possono, in*

- alternativa, attivare direttamente la procedura giustiziale di cui alla presente Disciplina o dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione di cui all'allegato A) alla deliberazione 209/2016/E/com*”;
2. di modificare l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/com, sostituendo le parole *“ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di fallita conciliazione presso il Servizio Conciliazione o di ricezione della lettera di chiusura da parte dello Sportello per il consumatore”*, con le parole *“ovvero, per i prosumer che decidano, prima di attivare la procedura giustiziale di cui alla presente Disciplina, di esperire il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, dalla data di sottoscrizione del verbale di fallita conciliazione;*
 3. di modificare l'articolo 3, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, eliminando il quinto alinea, ovvero le parole *“per i prosumer, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta di essere un prosumer con impianto di potenza superiore a 0,5 MW”* e sostituendo, al sesto alinea, le parole *“per i prosumer con impianti di potenza fino a 0,5 MW, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta l'avvenuto esperimento della procedura presso il Servizio Conciliazione o, in alternativa, della procedura di reclamo presso lo Sportello per il consumatore”*, con le parole *“per i prosumer che decidano, prima di attivare la procedura giustiziale di cui alla presente Disciplina, di esperire il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta l'avvenuto esperimento della procedura presso il Servizio Conciliazione”*;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni